

IV. La nascita dello Stato moderno

di Mario Caravale

SOMMARIO: Uno Stato contemporaneo incompiuto? – Accentrato e potere assoluto – Rottura o continuità? – Hintze e le «tre fasi» dello Stato moderno – La pressione militare esterna alle origini dell'accentramento monarchico – Esercito e burocrazia – Anderson: guerre esterne e rivolte contadine alle origini dello Stato assoluto – I sostenitori della articolazione dei poteri: continuità e persistenze «medievali» – Elliot e la «monarchia composita» – Il dibattito sulla titolarità degli uffici – I principati italiani e il dibattito su affinità e ritardi – Un modello di assolutismo: la Chiesa della Controriforma – Il diritto consuetudinario medievale – Pluralità di ordinamenti – Un'autorità di coordinamento: la signoria territoriale – Regno d'Inghilterra e Regno di Sicilia – Il re, signore e sovrano – Le forme della giustizia regia – I conflitti medievali: una dialettica interna a un sistema unitario – Sicilia e Napoli, Inghilterra e Francia – I diritti demaniali, tra concessioni e accentramento – Gli ufficiali regi: tra agenti e magistrati – La potestà militare – Conflitti dinastici – La potestà monarchica alle soglie dell'età moderna – L'impatto con il mondo moderno – La Spagna tra assolutismo e articolazione – La nobiltà castigliana – L'Inquisizione spagnola – La gestione dei beni demaniali – La vendita delle cariche pubbliche – Il sistema dei consigli – Un raggruppamento dinastico senza precedenti – L'Impero di Carlo V – La successione dinastica: Filippo e Ferdinando – «Solo Madrid è corte» – La riagggregazione territoriale del Regno di Francia – Una complessa struttura di «governo misto» – Monarchia e guerre di religione – I francesi e le guerre d'Italia – Sconfitte esterne, consolidamento interno – Bodin: sovranità regia e ambiti istituzionali – Centralismo «assoluto» e rispetto del pluralismo istituzionale – Gli Stati territoriali tedeschi e il rafforzamento dell'autorità del principe – L'Inghilterra e la crescita dell'autorità regia – Una cooperazione tra re e Parlamento – Le nuove compagnie commerciali inglesi: nuovi privilegi e nuove autonomie – Una persistente dialettica istituzionale – Nell'alveo della tradizione medievale.

1. Il problema.

Dai primi decenni del secolo XIX gli storici, affascinati dalla forma statale che si andava affermando sotto i loro occhi e che si caratterizzava per la pienezza del potere sovrano e l'eliminazione di ogni ordinamento intermedio tra i cittadini e lo Stato, ne cercarono nel passato le prime espressioni e pensarono di poterle individuare nei regni europei della prima età moderna. Nel corso del secolo XX, poi, tali studi hanno conosciuto una significativa accelerazione, sollecitata dal crescente significato che la realtà statale andava acquisendo nella società.

È merito dello storico tedesco Otto Hintze l'aver richiamato per tempo gli studiosi a prendere coscienza dell'ambiguità dell'espressione «Stato moderno»: un'espressione cioè con la quale si attribuisce la forma organizzativa statale venuta a maturazione nell'età contemporanea a un periodo storico in cui la realtà

Uno Stato contemporaneo incompiuto?

politica e istituzionale era profondamente diversa. Ma l'invito alla cautela formulato da Hintze sull'uso del «tipo ideale» di Stato moderno non sempre è stato accolto dagli studiosi successivi, i quali hanno per lo più continuato a leggere gli ordinamenti istituzionali della prima età moderna ricorrendo, senza tante remore, alle categorie e ai principi propri dello Stato odierno, preferendo così mantenersi nel solco dell'impostazione tradizionale che si avvaleva anche delle originali riflessioni di Max Weber sulle strutture istituzionali del passato.

Accentramento
e potere assoluto

Ne consegue che, sino a tempi molto recenti, per la storiografia più importante e significativa i regni europei del secolo XVI conobbero una forma di ordinamento nella sostanza assai simile allo Stato a noi contemporaneo e diversa da questo solo per la sua incompiutezza. Secondo questa impostazione al centro si trovava il principe, unico e legittimo titolare dell'intero potere pubblico, il quale innanzi tutto si avvaleva di un esercito permanente e di una vasta burocrazia articolata nelle cariche di governo e nei consigli che lo affiancavano, nonché in un'ampia rete di magistrati e di funzionari diffusa in tutte le regioni; lottava, poi, contro le giurisdizioni particolari – quelle dei nobili, della Chiesa, delle comunità – per accentrare nelle proprie mani l'autorità pubblica e ridurre – se non addirittura eliminare – ogni potestà intermedia tra i cittadini e se stesso; tendeva, infine, a conquistare la pienezza della produzione normativa, imponendo la propria legge come fonte primaria di diritto.

Lo Stato della prima età moderna è stato dunque per lo più presentato come sinonimo di Stato già quasi assoluto, accentrato, burocratizzato. E il principe ritratto come titolare di un potere superiore, svincolato da ogni dovere di rispetto del diritto vigente nel regno, come autorità suprema di governo e di difesa, altro non è che la proiezione nel passato dello Stato sovrano contemporaneo: l'autorità è dello stesso tipo e la centralizzazione – con la conseguente eliminazione degli ordinamenti intermedi – ne costituisce la caratteristica principale. E ancora gli strumenti di governo – l'esercito e la burocrazia, sulla quale tanto ha insistito Max Weber – sono gli stessi e uguale è la forza della legge. E sostanzialmente identica risulta infine anche la funzione dello Stato nei confronti dell'economia giacché lo Stato della prima età moderna – è ancora Weber a sottolinearlo – risponderebbe a un'economia di mercato più dinamica rispetto a quella del periodo medievale, anticipando di qualche secolo l'esperienza dello Stato liberale legato all'economia capitalista.

L'unica differenza tra i due modelli statuali risiederebbe, allora, nella forma dato che quello della prima età moderna si dibatteva ancora nei lacci della tradizione medievale e in esso il principe stentava a imporre il proprio monopolio di potere insieme con la centralizzazione delle giurisdizioni.

Rottura
o continuità?

Il quadro della storiografia degli ultimi decenni non è, comunque, uniforme. Accanto agli studi che sottolineano la crescita dell'accentramento e dell'assolutismo monarchico e che attribuiscono alle unità istituzionali della prima età moderna una natura sostanzialmente uguale a quella dello Stato odierno non sono mancate ricerche le quali hanno, al contrario, evidenziato la continuità del pluralismo medievale e, di conseguenza, hanno sottolineato una differenza di sostanza, e non

solo di forma, tra gli ordinamenti di allora e quelli di oggi. Cos'è dunque la realtà statale lungo la prima età moderna? In cosa si caratterizza e in cosa differisce dallo Stato per come oggi lo conosciamo? Per rispondere a queste domande occorrerà per prima cosa fare riferimento al dibattito degli storici.

2. Il dibattito storiografico.

Punto di partenza dell'analisi del dibattito storiografico non può non essere la riflessione di Otto Hintze. Lo studioso tedesco rileva che con l'espressione «Stato moderno» si indica non già un'effettiva e concreta realtà storica, un ordinamento realizzatosi in un determinato periodo, ma una «realtà immaginifica», un «tipo ideale», un modello astratto di organizzazione sociale, i cui contenuti concreti risultavano diversi nelle varie fasi – tre – attraverso le quali, a suo parere, era passata l'evoluzione della società nel periodo compreso tra la fine del medioevo e l'età contemporanea. Nella prima di queste tre fasi – quella che Hintze collocava tra la crisi degli assetti «gerarchico-feudali» del medioevo e lo scoppio della Rivoluzione francese – lo Stato, a suo parere, si sarebbe imposto gradualmente come Stato laico – libero, cioè, dalla soggezione alla Chiesa – e come Stato di potenza, rivendicando la sua pienezza di potere all'interno contro gli ordinamenti particolari e all'esterno contro gli altri Stati.

Per Hintze – riprendendo l'idea diffusa nella storiografia tedesca a partire da Leopold von Ranke (1795-1886), secondo la quale le lotte apertesesi tra gli Stati a partire dagli inizi del secolo XVI avrebbero sollecitato all'interno di ciascuno di essi l'emergere di un apparato di potere capace di condurre la guerra e le trattative diplomatiche sotto la guida unitaria del sovrano – il motore primo della trasformazione sarebbe stato il pericolo di aggressione da parte di potenze vicine: la pressione militare esterna avrebbe esaltato il ruolo difensivo del re, favorendo la sua autorità unitaria di comando e riducendo la tradizionale opposizione delle autorità locali. Ne consegue che le regioni nelle quali la pressione militare era consistente avrebbero conosciuto una forma di Stato assoluto, tendenzialmente accentrato, burocratico, mentre le altre che vivevano in misura più attenuata il rischio di invasioni sarebbero riuscite a conservare l'articolazione istituzionale precedente. Esempi del primo caso erano offerti, secondo Hintze, dai regni del continente europeo – Francia e Spagna innanzi tutto –, mentre il secondo caso era espresso in maniera emblematica dall'Inghilterra dove si erano mantenute inalterate le competenze del parlamento*, erano state conservate le antiche forme di *self-government* e la monarchia* era rimasta, come in passato, una potestà limitata.

La tesi di Hintze, che assegnava un ruolo decisivo nella creazione dello Stato moderno alla pressione militare esterna, è stata ripresa e approfondita dagli studiosi successivi i quali, condividendo correntemente il ruolo determinante dei conflitti europei, hanno concentrato la loro attenzione soprattutto sulle forme istituzionali indotte dalla pressione militare e sull'individuazione delle concause dell'accentramento monarchico. Così, ad esempio, in anni recenti il gruppo di ricer-

Hintze
e le «tre fasi»
dello Stato
moderno

La pressione
militare esterna
alle origini
dell'accentramento
monarchico

Esercito
e burocrazia

ca organizzato dalla Princeton University e coordinato da Charles Tilly ha sostenuto che il pericolo di attacchi esterni sollecitò i principi a organizzare in maniera efficiente e permanente i loro eserciti, ad accrescere la pressione fiscale* per far fronte alle spese militari, a consolidare il controllo di ogni regione, a dar vita a una burocrazia capace di assolvere sia i compiti esattivi sia quelli di presenza sul territorio, a intervenire nel campo della distribuzione alimentare. Di qui la riduzione delle libertà locali della tradizione medievale e la nascita di una burocrazia composta da tecnici fedeli al principe, interessati al pari di questo alla penetrazione della sua autorità sovrana in tutte le regioni dello Stato.

Anderson:
guerre esterne
e rivolte contadine
alle origini dello
Stato assoluto

L'idea di Hintze sul ruolo della pressione militare esterna si trova anche a fondamento di modelli politologici costruiti negli ultimi decenni per leggere e definire gli ordinamenti unitari dei secoli XVI e XVII. È il caso, ad esempio, del modello proposto da Perry Anderson. Secondo questo autore nei maggiori regni europei dei secoli XVI e XVII i grandi nobili avrebbero ceduto al principe la gran parte delle loro tradizionali potestà in cambio di una difesa coordinata ed efficace dei loro possedimenti dagli attacchi dei nemici esterni, una difesa che nessuno di essi sarebbe stato in grado di assicurarsi individualmente e che solo il principe poteva garantire. Alla pressione militare esterna, peraltro, Anderson aggiunge una seconda causa della crescita del potere regio: la tutela omogenea contro le pretese dei contadini. A suo parere, infatti, solo il principe, con il suo esercito, avrebbe potuto provvedere in maniera equanime a stroncare le richieste contadine di maggiori libertà, richieste di fronte alle quali i grandi nobili, se fossero stati lasciati a se stessi e non fossero stati coordinati, avrebbero finito per cedere; e i nobili, in cambio, avrebbero accettato il rafforzamento della potestà del principe. Ne discendeva un modello interpretativo valido per tutti gli Stati europei dell'età moderna: là dove più sensibili erano state la pressione militare esterna e le rivolte* dei contadini, il principe aveva costruito uno Stato nuovo, assoluto e accentrato, con conseguente riduzione delle libertà di origine medievale (Francia nell'Europa occidentale; Brandeburgo-Prussia in quella orientale); là dove, invece, quegli stessi fattori risultavano deboli, si erano conservate l'articolazione istituzionale della tradizione e la monarchia aveva continuato a essere decisamente limitata (Inghilterra nell'Europa occidentale; Polonia in quella orientale).

I sostenitori della
articolazione
dei poteri:
continuità
e persistenze
«medievali»

Accanto a questo indirizzo storiografico, peraltro, si è andata affermando - come si diceva - una diversa corrente interpretativa che ha invece sottolineato la continuità, nella prima età moderna, della tradizione medievale. Tale corrente interpretativa - che recupera il già ricordato invito alla cautela formulato da Hintze nell'uso del modello statualistico - si è espressa sin dalla metà del secolo con autorevoli esponenti. Così Vicens Vives ha rilevato che se la dottrina giuridica dei secoli XVI e XVII ha posto l'accento sull'autorità regia, la concreta realtà istituzionale dello stesso periodo si caratterizzava per una spiccata articolazione che si esprimeva nella presenza di tre livelli di autorità: quello costituito dalla giurisdizione signorile, laica ed ecclesiastica, sulle comunità contadine, quello composto dai corpi e dai collegi titolari di giurisdizioni* e di privilegi* loro concessi direttamente dal principe e infine la giurisdizione regia che raggiungeva, in forme diver-

se, tutti gli abitanti del regno. In modo simile è stato sostenuto che gli ordinamenti tedeschi della prima età moderna presentano un'articolazione istituzionale su tre piani, il più elevato dei quali è costituito dal principe, coadiuvato dalla sua corte e dalla burocrazia da lui dipendente, e gli altri due sono rappresentati rispettivamente dalle giurisdizioni della nobiltà* e da quelle delle comunità locali, giurisdizioni che non erano toccate nella sostanza dall'autorità monarchica. In Germania, poi, non pochi studiosi (da Otto Brunner a Gehrard Oestreich) hanno sottolineato la persistenza dell'articolazione per ceti (cfr. la lezione XVI), la tenacia di questi nella difesa della tradizione e il loro contrasto con il principe, contrasto da cui essi non uscirono certamente sconfitti. In particolare è stata messa in evidenza la continuità in alcuni regni delle assemblee parlamentari e la tutela da queste esercitata nei confronti delle libertà tradizionali di fronte alla politica assolutista e centralizzatrice del principe.

L'attenzione alla continuità del pluralismo interno alle unità monarchiche della prima età moderna ha trovato, poi, ulteriore linfa grazie sia alla rinnovata, recente, diffusione dell'opera di Otto Brunner, sia all'accresciuto interesse verso le realtà locali favorito da studi di sociologia e di antropologia: ne è conseguita una visione che potremmo definire in modo approssimativo «privatistica» delle realtà istituzionali particolari e che si oppone a quella trazionale «statualistica». Un'impostazione, questa, che si ritrova condensata nella formula «monarchia composita» coniata di recente da J. H. Elliot per designare la complessità di quei regni nei quali numerose giurisdizioni – grandi e piccole, di diversa natura e grado – continuavano, come in passato, a intrecciarsi tra loro ed erano legittimate non già dal riconoscimento regio, bensì dalla forza della tradizione.

Una delle aree di più intenso dibattito ha riguardato la natura della *titolarità degli uffici* che, come aveva sottolineato Max Weber, costituivano lo strumento principale attraverso il quale il principe riuscì a esercitare il suo nuovo potere. Secondo Weber la forma dominante nei regni europei sarebbe stata quella del possesso patrimoniale della carica da parte del titolare, una forma che finisce per essere presentata come tipica dello Stato assoluto e accentrato. L'idea di Weber è stata successivamente integrata da altri studiosi che hanno attribuito un significato decisivo per la definizione della natura degli uffici al ruolo delle assemblee parlamentari. Si è così pensato che nei regni in cui il principe non trovò l'opposizione di dette assemblee nell'edificazione di un potere assoluto e accentrato la burocrazia fu essenzialmente *patrimoniale*, mentre là dove le assemblee difesero contro il re le giurisdizioni particolari e il *self-government* la burocrazia, che accompagnò comunque e dovunque la crescita dell'autorità sovrana, fu in mano a funzionari scelti per la loro esperienza e rimovibili. Tale modello è stato di recente corretto da T. Ertman, il quale ha constatato il carattere patrimoniale di uffici sorti in regni nei quali la presenza delle assemblee limitava l'autorità del sovrano. Una realtà complessa, dunque, che a suo parere si spiega con la differente datazione della nascita dello Stato moderno nei vari principati. In sintesi, i regni, che nel tardo medioevo (prima della metà del secolo XV), in seguito a una sensibile pressione militare esterna, maturarono le prime forme di Stato moderno, si dota-

Elliot
e la «monarchia
composita»

Il dibattito
sulla titolarità
degli uffici

rono già allora di un apparato burocratico: e questo non poté che assumere natura patrimoniale, dato che i tecnici erano pochi e perciò in grado di imporre al principe la soluzione per loro più vantaggiosa. Nei regni, invece, che, sempre dietro pressione militare esterna, maturarono le forme dello Stato moderno in epoca più tarda, il numero di tecnici disponibili crebbe di molto, con la conseguenza di consentire al principe di resistere alla pretesa di patrimonializzazione degli uffici e di imporre una burocrazia da lui direttamente dipendente. L'evoluzione delle prime forme burocratiche dipese, poi, dalla presenza delle assemblee parlamentari e dalla politica generale seguita da quelle esistenti. Dall'insieme di questi elementi discende, allora, il seguente modello: negli Stati formati nel tardo medioevo si registra la patrimonialità degli uffici sia in quelli che conobbero forme precoci di centralismo e assolutismo (come i regni iberici, il regno francese e gli Stati italiani), sia nel regno inglese che visse un'esperienza di monarchia limitata per la presenza del Parlamento. In età moderna gli Stati formati solo allora – come i principati tedeschi – conobbero una burocrazia non patrimoniale, mentre gli altri, già esistenti alla metà del Quattrocento, conservarono l'originaria natura delle magistrature quando la mancanza di assemblee rappresentative permise la conferma della monarchia assoluta; evolsero, invece, verso forme burocratiche diverse quando le assemblee seppero esercitare la loro funzione di bilanciamento; in particolare in Inghilterra il Parlamento sollecitò la fine della burocrazia patrimoniale, mentre in Polonia e in Ungheria la Dieta* riuscì a eliminare l'iniziale tentativo unitario del principe e a restituire alla nobiltà e alle altre realtà locali la pienezza delle loro giurisdizioni tradizionali.

I principati
italiani
e il dibattito
su affinità
e ritardi

Anche i regni e i principati italiani dei secoli XVI e XVII sono stati interpretati dalla prevalente storiografia del nostro paese come espressione dello Stato centralizzato, assoluto e burocratico, quasi che la loro affinità istituzionale con i grandi regni europei dello stesso periodo potesse conferire loro una sicura dignità e assolverli dal giudizio negativo formulato nei loro confronti dalla storiografia liberale che li considerava decisamente in ritardo rispetto al resto dell'Europa a causa del predominio straniero sulla penisola. E tale indirizzo interpretativo ha continuato a essere seguito nella nostra storiografia anche dopo che – perlomeno a partire dagli anni sessanta – le indagini sulle singole istituzioni dei principati e regni italiani dei secoli XVI e XVII hanno conosciuto un significativo incremento. Il medesimo indirizzo ha continuato a riscuotere consensi e adesioni anche da parte di studiosi che, al contempo, mostravano consapevolezza della persistenza delle tradizionali giurisdizioni particolari o, addirittura, segnalavano il rinvigorirsi di alcune di queste nel fenomeno della cosiddetta «rifeudalizzazione», nonché da storici che si sono occupati delle unità istituzionali italiane più complesse, disarticolate e disomogenee come quella del dominio temporale della Chiesa e del regno napoletano.

Un modello
di assolutismo:
la Chiesa della
Controriforma

In anni recenti, poi, nell'ambito della storiografia italiana è maturato il tentativo di individuare nell'esperienza concreta del secolo XVI la potestà assoluta e accentrata che avrebbe costituito l'archetipo cui principi e sovrani dello stesso periodo si sarebbero ispirati nella loro opera di riforma istituzionale. Secondo Paolo

Prodi, in particolare, tale potestà sarebbe stata quella universale del pontefice della Controriforma, il quale rivendicava il monopolio del governo della Chiesa, pretendeva la riduzione delle antiche libertà dei cleri locali, si dotava di uffici e di magistrature articolate e definitive, si poneva come unica autorità legittimata a disporre con atti normativi universalmente vincolanti.

La storiografia italiana, tuttavia, non è rimasta estranea al dibattito sulla liceità dell'uso del modello statualistico nella lettura degli ordinamenti unitari della prima età moderna. La diffusione dell'opera di Otto Brunner nel nostro paese ha certamente stimolato l'approfondimento di questo problema sul quale già in precedenza, peraltro, si erano impegnati alcuni studiosi. Oggi appare sufficientemente diffusa l'attenzione agli ordinamenti particolari presenti nei regni e nei principati della prima età moderna, insieme con la convinzione che la loro legittimazione traeva origine non già da un atto di concessione dell'autorità sovrana, bensì dalla forza vincolante della tradizione.

3. Uno sguardo all'indietro: lo Stato nel medioevo.

Un diverso sguardo sulla complessa questione della nascita di nuove forme istituzionali nell'Europa del secolo XVI può prendere le mosse da una considerazione che, pur essendo ovvia e scontata, non sempre appare sufficientemente presente agli studiosi: dette forme sono da interpretare non già alla luce dell'ordinamento statale emerso successivamente, bensì, al contrario, come sviluppo dei sistemi istituzionali del tardo medioevo; in altre parole, devono essere viste non come precedente dello Stato odierno, ma come evoluzione degli ordinamenti medievali. Sembra, allora, indispensabile indicare brevemente le principali caratteristiche di questi ultimi.

Il diritto
consuetudinario
medievale

Nel medioevo fonte primaria del diritto era la *consuetudine*, cioè l'uso protratto nel tempo di comportamenti che erano giudicati da quanti li seguivano degni di tutela e, quindi, vincolanti. La consuetudine aveva l'effetto di tradurre in norme obbligatorie i bisogni di protezione di persone e beni, di produzione e di organizzazione che le comunità avvertivano, e che si evolvevano con la società in rapporto ai cambiamenti vissuti da questa sotto il profilo difensivo, economico, culturale. E dalla consuetudine erano nati nell'alto medioevo vari ordinamenti giuridici, ognuno rispondente a necessità concrete delle comunità: l'ordinamento giuridico che riguardava gli uomini liberi; quello delle singole comunità locali, che fondeva la tradizione comune dell'etnia con le necessità effettive di ogni singola realtà territoriale; quello della signoria fondiaria, che serviva a organizzare l'azienda curtense per adeguare la sua produzione al fabbisogno interno; l'ordinamento feudale, che disciplinava i rapporti tra possessori di aziende fondiarie e il titolare del patrimonio al quale le stesse aziende appartenevano; l'ordinamento della Chiesa, che regolava non solo l'articolazione del clero e l'organizzazione dei benefici, ma anche una serie di rapporti giuridici nei quali il profilo spirituale era, a giudizio della Chiesa stessa, prevalente. Ogni ordinamento, peraltro, si so-

Pluralità
di ordinamenti

stanziava non solo delle norme che regolavano i rapporti tra soggetti, ma anche di quelle che disciplinavano la tutela dei diritti e di quelle che stabilivano le forme di autorità e di guida delle comunità. Detti ordinamenti non si escludevano tra loro ma, al contrario, coesistevano, affiancandosi l'uno all'altro e traendo legittimità dalla consuetudine. La coesistenza di tanti ordinamenti, però, non era priva di difficoltà: la situazione di incertezza, violenza e anarchia, che caratterizzava le regioni dell'Occidente europeo dopo il crollo dell'unità carolingia e che si prolungò fino al secolo XI, traeva origine non soltanto dalla nuova ondata di invasioni e dalle continue incursioni saracene, ma anche dall'incertezza prodotta dal pluralismo giuridico, e che lasciava le popolazioni in balia delle azioni dei signori più prepotenti. Cominciò a emergere allora una nuova forma di autorità, quella del signore territoriale, che nelle varie regioni si assunse il compito di coordinare la difesa contro gli attacchi esterni e di ricercare la pace interna, impegnandosi a tutelare ciascuno degli ordinamenti vigenti nel territorio e a cercare una mediazione quando entravano in conflitto. La signoria, che poté essere assunta solo da uno dei maggiori signori fondiari della regione, si delineò allora come autorità territoriale unitaria, incaricata di guidare la difesa contro i nemici esterni, di tutelare gli ordinamenti interni e di amministrare la giustizia.

Un'autorità
di coordinamento:
la signoria
territoriale

Regno
d'Inghilterra
e Regno di Sicilia

Tra la fine del secolo XI e la prima metà del XII, in due aree tra loro lontane, per la prima volta la signoria territoriale visse l'esperienza di riunire un vasto territorio e di legarsi alla dignità regia che, nella tradizione popolare germanica spettava al superiore capo militare dell'etnia. Furono allora fondati il Regno d'Inghilterra, inaugurato dalla conquista di Guglielmo, duca di Normandia, nel 1066 e perfezionato dai suoi successori, e il Regno di Sicilia, istituito nel 1130 dal conte siciliano Ruggero II che unificò sotto la propria guida i territori conquistati dai normanni nell'isola e nell'Italia meridionale sin dal secolo precedente. In entrambi i regni il monarca era titolare di ampi patrimoni che gli consentivano di esercitare ovunque una significativa autorità di signore territoriale; e ai beni patrimoniali riuscì ad affiancare la titolarità di diritti riservati, detti demaniali, primo tra tutti il diritto di imporre dazi su merci e persone che entravano o uscivano dai confini del regno. Grazie alle rendite che l'amministrazione dei beni e dei diritti patrimoniali gli procurava, il re fu in grado di esercitare in maniera significativa le funzioni per le quali la sua autorità era sorta, e cioè la funzione di difesa dei territori e delle comunità del regno e quella della tutela della pace interna attraverso la giustizia. Espressamente lo dichiarò Ruggero II di Sicilia nel *Proemio* alla raccolta delle leggi – le cosiddette *Assise* – da lui promulgate nel 1140 ad Ariano Irpino: il re affermava di aver ricevuto direttamente da Dio il compito di difendere le regioni da lui unificate e di garantirvi la pace attraverso la giustizia.

Il re, signore
e sovrano

L'autorità del re, dunque, presentava nelle sue prime espressioni un duplice aspetto. Da un canto il sovrano era titolare di patrimoni specifici, che gestiva con sistemi e poteri del tutto uguali a quelli degli altri signori fondiari, dall'altro era potestà unitaria del regno, una potestà che si esprimeva sia nel legittimo possesso di diritti demaniali, sia nelle funzioni di guida militare e di garante degli ordinamenti vigenti. All'esercizio delle potestà patrimoniali e dei diritti demaniali il re

provvedeva attraverso propri agenti signorili, mentre assolveva i compiti di giustizia unitaria mediante le corti che lo affiancavano e i giudici inviati nelle varie province del regno. L'esercizio dell'autorità patrimoniale, peraltro, non si svolgeva senza contrasti: in particolare nelle città libere sorte nelle terre demaniali la competenza signorile del re si veniva a intrecciare con quella dell'università* municipale in un rapporto non sempre equilibrato e definito delle giurisdizioni.

Appare utile soffermare brevemente la nostra attenzione sulle forme che assunse la giustizia regia. In primo luogo essa si manifestò nella protezione degli ordinamenti giuridici particolari, una protezione che risulta evidente nel rispetto dei diritti e delle corti locali garantita da ufficiali e agenti regi. Ne consegue che il rapporto tra sovrano e autorità particolari – i signori fondiari, le comunità locali, le dignità ecclesiastiche – non era di contrasto, ma all'opposto di protezione e tutela. In secondo luogo essa si espresse nella funzione di ultimo grado di appello. Coadiuvato dalla corte, che lo accompagnava nei suoi spostamenti, il re amministrava la giustizia in tre modi: tentando mediazioni nei casi di contrasti che l'uso ordinario dei mezzi di giustizia non riusciva a sanare, e in quelli di conflitto tra ordinamenti; fungendo da giudice di appello nei casi di denegata giustizia (che si verificavano quando le corti locali e particolari mancavano di prendere in esame la vertenza) e in quelli di scorretta giustizia (che si avevano quando erano applicate consuetudini errate); ricevendo direttamente ricorsi da abitanti del regno che lo avessero preferito alle corti locali. Inoltre, sia in Inghilterra, sia in Sicilia il re impose la sua esclusiva competenza in merito ad alcuni reati particolarmente gravi e pericolosi per la pace sociale (come l'omicidio, il furto, la rapina, l'incendio), sottraendoli, di conseguenza, alla competenza delle corti di giustizia particolari che non offrivano altrettante garanzie di giudizio equanime. Infine, il re rivendicò la propria autorità a eliminare singole norme degli ordinamenti del regno che fossero risultate non rispondenti al principio superiore dell'equità: un re pienamente consapevole della sua missione di giustizia, infatti, non avrebbe potuto accettare che trovassero applicazione norme giuridiche inique. Strumento per l'eliminazione delle norme inique e per la loro sostituzione con norme eque era la legge del re: ne consegue che la potestà legislativa del re nacque come momento della sua autorità di giustizia.

Gli elementi ora indicati continuarono a sostanziare la potestà monarchica anche in epoca successiva. Più in generale la caratterizzazione del re come giudice, come autorità superiore giusta, in grado di risarcire i sudditi dei torti subiti, resterà uno dei tratti fondamentali dell'immagine del sovrano. Una potestà di giustizia superiore che fu esaltata dalla tendenza alla sacralizzazione della figura del monarca, cui si accompagnavano credenze nelle sue miracolose capacità taumaturgiche. In Francia, in particolare, fu elaborata una rappresentazione del re, benedetto e consacrato dall'incoronazione nella cattedrale di Reims e dall'unzione con l'olio santo, come investito da Dio del potere di curare istantaneamente la scrofula con il semplice tocco delle mani.

La funzione giudiziaria del sovrano si arricchì in alcuni regni di nuove attribuzioni. È il caso, ad esempio, dell'Inghilterra dove da un canto i giudici regi assun-

Le forme
della giustizia
regia

sero il compito di imporre la disciplina dell'ordinamento generale degli uomini liberi su ogni altro ordinamento in alcuni casi, tassativamente definiti (che formarono il cosiddetto *common law*); dall'altro il contrasto tra ordinamenti particolari, e tra questi e la potestà unitaria del re – evidenziato, in maniera visibile dalle richieste di sussidio straordinario – fu deciso da una grande corte di giustizia, il Parlamento, presieduta dal re e composta e dagli esponenti degli stessi ordinamenti particolari. Questa corte consolidò col tempo la sua autorità: nella famosa teorizzazione di John Fortescue la superiore potestà di giustizia del monarca inglese era esercitata da questo insieme con il Parlamento, spettava, cioè, al *king in parliament*.

Ad ogni modo, ovunque e sempre al re fu riconosciuta l'autorità di coordinare la difesa dai nemici esterni e di tutelare all'interno il diritto vigente quale più elevata autorità di giustizia, in vista della conservazione della pace.

I conflitti
medievali:
una dialettica
interna
a un sistema
unitario

Sicilia e Napoli,
Inghilterra
e Francia

Lo stato di diffusa conflittualità che caratterizza il periodo medievale – una conflittualità provocata da contrasti tra signori, tra costoro e le comunità dei loro domini o la potestà unitaria del re, tra il sovrano, i municipi demaniali e l'ordinamento ecclesiastico del regno, tra quest'ultimo e i grandi signori laici – non deve indurre a concludere che si trattava di uno scontro tra elementi inconciliabili tra loro, ciascuno dei quali si proponeva l'eliminazione dell'avversario. Al contrario siamo in presenza di un rapporto dialettico e conflittuale tra componenti del medesimo sistema unitario, ciascuno dei quali mirava a tutelare la propria giurisdizione tradizionale o a estenderla a danno degli altri, ma di questi sempre rispettando l'esistenza, legittimata dalla tradizione. Le forme che tale composita e frantumata unità istituzionale assunse di fatto nei vari regni dipesero dalle condizioni politiche, economiche, culturali di ciascuno nelle diverse fasi del suo divenire storico. Così, l'Italia meridionale visse un'esperienza di monarchia autorevole, capace di esercitare i diritti signorili patrimoniali, i diritti demaniali e le funzioni unitarie militari e di giustizia sotto le dinastie normanna e sveva, mentre nei due regni che si formarono dopo la rivolta dei Vespri siciliani del 1282 – quello di Sicilia sotto gli aragonesi e quello di Napoli sotto gli angioini – una forte aristocrazia* fondiaria riuscì a impadronirsi sia di terre regie, sia di diritti demaniali*, sia di competenze unitarie del sovrano, cui di conseguenza rimase un ruolo marginale (che in Sicilia fu particolarmente ridotto). In Inghilterra, invece, il re seppe svolgere con efficacia tutti i poteri – signorili, demaniali e unitari – che gli erano riconosciuti, e al contempo esercitò insieme con l'assemblea parlamentare la propria potestà di giustizia. In Francia, a partire dall'inizio del secolo XIII il re ampliò in maniera consistente l'ambito geografico della propria autorità, sostituendosi a molti signori territoriali che fino ad allora erano stati sostanzialmente indipendenti da lui. Migliorò allora la gestione del suo patrimonio e dei diritti demaniali che gli erano riconosciuti e allo stesso tempo garantì continuità e tutela agli ordinamenti particolari tradizionalmente vigenti nelle regioni del regno. L'esercizio della sua funzione superiore di giustizia trovò adeguata espressione nel Parlamento di Parigi, la più elevata corte del regno che, organizzata in maniera efficace sin dall'inizio del Trecento, poteva essere adita direttamente dagli abitanti del regno, esercitava la funzione di

Prima forma
= 1348

appello per i casi di denegata ed errata giustizia e interveniva nei contrasti tra ordinamenti o tra questi e gli agenti regi: a differenza del Parlamento inglese, tuttavia, quello di Parigi era composto non già da rappresentanti degli ordinamenti particolari, bensì da giudici direttamente nominati dal re.

Interessanti novità conobbe, poi, l' autorità regia alla fine del medioevo. La crisi demografica e produttiva, provocata dal susseguirsi di epidemie – prima tra tutte quella della peste nera del 1348 – e di carestie* che colpirono l'Europa occidentale nella seconda metà del secolo XIV, sollecitò in alcuni regni la grande aristocrazia fondiaria a ottenere dal sovrano la concessione di diritti demaniali e di competenze giurisdizionali unitarie il cui esercizio poteva compensare la riduzione della rendita rurale. È questo il caso del Regno d'Inghilterra e dei maggiori regni della penisola iberica: in questi paesi si vennero inoltre a formare i cosiddetti partiti di corte*, fazioni* nobiliari che cercavano di imporre la propria influenza sul re per ricevere da lui, in via esclusiva, privilegi e giurisdizioni indispensabili a superare vittoriosamente la crisi economica e ad affermare la propria preponderanza sugli altri signori. Il re, allora, aggiunse alla sua tradizionale funzione di tutore dei diritti nati spontaneamente dalla consuetudine e da questa legittimati quella di fonte di diritti e giurisdizioni che in teoria erano solo a lui riservati.

I diritti demaniali, tra concessioni e accentramento

Gli ultimi decenni del secolo XV, infine, videro l'impegno di molti sovrani europei nel recupero di diritti e beni demaniali, con l'accresciuta consapevolezza della loro insostituibilità come presupposto per esercitare la funzione unitaria cui la dignità regia era chiamata. Così, nella penisola iberica i re cattolici – Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, il cui matrimonio, nel 1469, unificò le due corone – nominarono nei municipi demaniali propri agenti (*carregidores*) per esercitare, insieme alla comunità urbana, la giurisdizione in città e riscuotere parte delle entrate; in Inghilterra Enrico VII Tudor, salito al trono nel 1485, recuperò gradualmente beni e giurisdizioni regie passate alla grande nobiltà, ora in pesante crisi dopo anni di lotte intestine culminate nella guerra delle Due Rose; in Francia Carlo VII e i suoi successori non solo recuperarono i territori occupati dagli inglesi, ma estesero anche la loro potestà al ducato di Borgogna e al ducato di Bretagna, assumendo diritti patrimoniali e terre spettanti ai due duchi.

Titolare di numerosi e consistenti beni e di significativi diritti demaniali, investito di ampia autorità di giustizia, il re medievale svolgeva queste funzioni sia attraverso agenti, che esercitavano per suo conto e a suo nome i complessi poteri signorili nelle terre del suo patrimonio, sia mediante magistrati incaricati di eseguire le competenze rientranti nella sua potestà unitaria. La distinzione tra le due categorie di ufficiali regi non è sempre netta, perché frequenti risultano gli intrecci di competenze. A loro, comunque, non appare corretto riferire definizioni e categorie costruite sulla burocrazia regia della più tarda età moderna: basti pensare che agenti patrimoniali, con funzioni in tutto uguali a quelle esercitate dagli agenti del re nelle terre demaniali, operavano nell'ambito di ogni grande signoria fondiaria agli ordini del suo titolare e che gli stessi esercitarono anche potestà di giustizia unitaria quando tali potestà furono concesse – o riconosciute – dal re ai grandi nobili. Il rapporto tra gli ufficiali regi e la loro carica non sembra univoco

Gli ufficiali regi: tra agenti e magistrati

nel medioevo: i primi casi di possesso della carica da parte del titolare appaiono tardi, mentre per lungo tempo, anche nei regni dove più efficiente era l'esercizio delle competenze regie – come, ad esempio, il Regno di Sicilia nel periodo svevo e nei primi anni della dinastia angioina – i funzionari, anche i più esperti, continuarono a essere nominati e rimossi dall'incarico dal monarca.

La potestà
militare

Per quanto, infine, riguarda l'autorità militare del monarca si deve precisare che gli eserciti regi medievali presentavano una consistenza limitata ed erano formati da cavalieri e fanti provenienti dai patrimoni del sovrano, da quelli che gli fornivano i suoi vassalli, da quelli che egli assoldava. Nel caso di estrema necessità, il re chiedeva un sussidio straordinario indispensabile per approntare i mezzi bellici e per arruolare truppe. Competenti a fornire il consenso per tale imposizione furono le varie forme di assemblee rappresentative degli ordinamenti particolari del regno: in Inghilterra il Parlamento, nei regni iberici le Cortes*, in Francia gli Stati generali sia di Linguadoca, sia di Linguadoil. Articolati differentemente – due camere il Parlamento inglese, tre quelli iberici e francesi – ebbero diverso rilievo e autorità: solo quello inglese riuscì a legare stabilmente l'assenso al sussidio straordinario alla funzione di corte di giustizia competente a decidere sui conflitti tra ordinamenti particolari e tra questi e l'autorità unitaria del re.

Conflitti
dinastici

Il basso medioevo conobbe non pochi casi di conflitto tra principi: si trattò sempre di scontri tra dinasti, nel senso che i due avversari vantavano sul demanio del principato conteso diritti patrimoniali e su questi si proponevano di fondare la loro signoria territoriale, senza modificare gli ordinamenti particolari in essa vigenti. Lo attestano in maniera inequivocabile i numerosi passaggi di ducati e contee dalla signoria del re inglese a quella del re francese. E gli ordinamenti particolari continuarono a essere rispettati e a evolversi in dipendenza delle sole condizioni economiche, difensive e culturali – non già in conseguenza di interventi regi – anche nei casi di cambiamento dell'originaria dinastia del principe e in quelli di titolarità di più regni o principati da parte della medesima persona. È il caso, ad esempio, della monarchia aragonese che riuniva l'Aragona, la Catalogna, le Baleari, la Sardegna e con Alfonso il Magnanimo anche la Sicilia e l'Italia meridionale.

Non ovunque, tuttavia, l'autorità unitaria del principe aveva maturato alla fine del medioevo un ruolo significativo. In Germania, ad esempio, non era debole solo l'autorità dell'imperatore, ma anche quella di molti principi territoriali: qui era emersa la realtà geografica unitaria del *Land*, caratterizzata dalla vigenza di regole consuetudinarie omogenee e dall'articolazione degli ordinamenti particolari in ceti, condizione giuridica uniforme per tutti i soggetti che appartenevano al medesimo strato sociale (nobiltà maggiore, nobiltà minore, clero, abitanti di città e, in alcuni *Lander*, contadini). Il principe sostanzialmente la propria autorità soprattutto nella tutela dei ceti.

La potestà
monarchica
alle soglie
dell'età moderna

In estrema sintesi si può dunque dire che alle soglie dell'età moderna la potestà del monarca si caratterizzava per la titolarità di beni e diritti demaniali indispensabile per l'esercizio delle sue funzioni unitarie; che queste ultime si esprimevano nella difesa coordinata e coerente delle terre del regno e nell'esercizio della giustizia sotto varie forme, un esercizio che comportava necessariamente la

tutela e il rispetto degli ordinamenti particolari nella loro complessa composizione. Il re, infine, si era affermato anche come fonte di diritti e di privilegi, nel senso che gli era riconosciuto il potere di arricchire singole autorità locali aggiungendo alle giurisdizioni da queste maturate in virtù della tradizione altre appartenenti alla propria esclusiva competenza.

4. L'evoluzione cinquecentesca: la Spagna.

Le componenti delle unità istituzionali del tardo medioevo conobbero un interessante sviluppo nel Cinquecento, nel quadro di una realtà europea per più aspetti profondamente diversa dal passato. Le principali novità del periodo possono essere individuate nella scoperta del continente americano, nell'apertura delle vie di navigazione oceanica, nel progressivo appannamento del Mediterraneo come centro dei traffici mercantili, nella diffusione delle religioni riformate che ruppero l'unità di fede vissuta dall'Occidente europeo nel medioevo, nell'endemica conflittualità che segnò le regioni del Continente per motivi di espansione territoriale e di contrasti religiosi. In questa nuova realtà la continuità di istituzioni tradizionali fu accompagnata in alcuni paesi da un più incisivo ruolo della potestà monarchica del sovrano, in altri, al contrario, si caratterizzò per un'accentuazione del significato degli ordinamenti particolari e per una sostanziale marginalità dell'autorità unitaria del principe. Le diverse forme che assunse nei diversi regni e principati l'equilibrio tra queste realtà dipesero dalle concrete condizioni economiche, difensive e culturali del singolo paese e dal loro effettivo sviluppo; in tutte, comunque, trovarono espressione gli stessi elementi istituzionali che avevano caratterizzato gli ordinamenti unitari nel medioevo.

Tra i regni che conobbero un'espansione dell'autorità regia è stata per lungo tempo annoverata la Spagna. Titolare di un estesissimo dominio nel Nuovo Mondo e di numerosi regni in Europa – che continuarono a formare un vasto patrimonio anche dopo la separazione dalla corona imperiale –, prima potenza militare europea, libera di condurre un'aggressiva politica di espansione grazie alle consistenti entrate che le venivano dall'oro americano, la monarchia spagnola è stata considerata una delle prime espressioni dell'assolutismo regio del secolo XVI, dotata di un articolato apparato burocratico che le consentiva un controllo capillare del territorio e un'efficace difesa della religione cattolica contro le infiltrazioni delle religioni riformate. Tale interpretazione risulta oggi profondamente ridimensionata. Le guerre combattute dalla corona spagnola sono giudicate oggi della medesima natura di quelle medievali, intese cioè a imporre o a difendere diritti patrimoniali della dinastia regnante; non guerre di potenza, dunque, frutto di un expansionismo bellico che è stato spesso indicato come il primo motore della crescita assolutistica, ma guerre dinastiche. Non si manifestò inoltre alcun tentativo di razionalizzare – centralizzando le istituzioni e rendendo omogenee le forme dell'autorità unitaria del re – i vari Stati di cui una dinastia monarchica era in possesso. La corona spagnola, infatti, rispettò costantemente l'individualità di detti

L'impatto con il mondo moderno

La Spagna tra assolutismo e articolazione

regni, fedele al modello inaugurato nel medioevo dalla corona aragonese. Tale tutela del pluralismo delle unità istituzionali riguardò non soltanto i regni e gli altri domini posseduti in Italia e in Europa, ma la stessa penisola iberica dove conservarono la propria individualità sia la Castiglia e l'Aragona, le cui corone si erano unite già sotto i re cattolici, sia la Navarra e il Portogallo, passati al re spagnolo rispettivamente nel 1512 e nel 1580. Il rispetto della specifica realtà dei vari regni si espresse da un canto nella conservazione delle cariche e delle magistrature attraverso le quali per tradizione il sovrano esercitava in ognuno di loro i propri poteri signorili, patrimoniali, demaniali e l'autorità unitaria di guida e di esercizio della giustizia, dall'altro nella continuità degli ordinamenti giuridici particolari presenti in ciascuna parte dei domini dinastici.

La nobiltà
castigliana

In Castiglia la grande nobiltà consolidò le ampie giurisdizioni, la potenza economica e l'influenza politica conquistate nel secolo precedente. Nell'ambito delle loro estese signorie i nobili castigliani godevano di un'autorità piena che poco lasciava alla giurisdizione unitaria del sovrano. Né fu sensibile la loro partecipazione alle accresciute spese militari sopportate dalla corona per la costosa politica estera combattuta su tanti fronti: i tributi approvati dalle *Cortes* gravarono solo sulle città demaniali, anche perché né la grande nobiltà, né l'alto clero, confermando una tendenza già emersa nel secolo precedente, parteciparono – se non in via eccezionale – all'assemblea la cui funzione di giustizia era sentita come superflua dalla grande aristocrazia. Si consolidarono, in altre parole, quelle potenti unità signorili che la grande nobiltà castigliana aveva costruito nel secolo XV. Non solo. La prosecuzione delle forme istituzionali maturate nell'ultimo periodo del medioevo si manifesta anche sotto il profilo dei rapporti tra monarchia e grande nobiltà, nel senso che quest'ultima continuò a usare il sovrano come fonte di diritti patrimoniali e demaniali e di giurisdizioni unitarie da esercitare in proprio.

L'Inquisizione
spagnola

Un più sensibile intervento la monarchia castigliana esercitò nei confronti dell'ordinamento ecclesiastico. L'origine di tale autorità, peraltro, era antica: una certa sottomissione della gerarchia ecclesiastica alla guida del re, è infatti, testimoniata costantemente a partire dal secolo XIII. Detta potestà aumentò con l'autorizzazione pontificia al re di istituire una corte di giustizia regia in materia di fede, il *Consejo de la Suprema y General Inquisición*. Questa istituzione, detta Inquisizione* spagnola perché distinta e indipendente dal tribunale pontificio dell'Inquisizione (1483) o Inquisizione romana, divenne uno strumento amministrativo e di controllo sociale di grande influenza a disposizione della monarchia. L'autorità regia in campo ecclesiastico fu, poi, ulteriormente accresciuta dal diritto di patronato e di presentazione per i maggiori benefici del Regno di Granada (1486), dal diritto di esigere sui benefici le *tercias reales* – un terzo delle rendite del beneficio medesimo – senza preventiva autorizzazione pontificia (1494), dal patronato sulla Chiesa delle terre del Nuovo Mondo (1508), dal diritto di presentazione per tutti i vescovati del regno (1516) concessi dalla Santa Sede.

Tale presenza dell'autorità regia nell'ordinamento ecclesiastico, giustificata dal fondamentale sostegno che la religione cattolica riceveva dalla corona spa-

gnola in Europa e nel Nuovo Mondo, non comportò, comunque, una riduzione delle tradizionali libertà ecclesiastiche, cioè dei privilegi giurisdizionali e fiscali del clero: le numerose vertenze sorte in occasione di designazione regia da parte di titolari di cariche ecclesiastiche non graditi al clero stanno a testimoniare l'attenzione con cui tali libertà furono difese dalla Chiesa castigliana.

In verità il settore che sembra conoscere un'evoluzione più significativa nella prima età moderna è quello della gestione dei beni demaniali, e cioè di diretto dominio della corona. L'incremento delle spese militari (cfr. la lezione VIII) fu affrontato dai sovrani soprattutto con l'aumento delle entrate del loro patrimonio signorile e dei loro diritti demaniali. Sotto il primo profilo devono essere considerati anche i sussidi votati dalle Cortes, l'antica assemblea degli stati, o ceti (cfr. la lezione XVI), castigliani composta nel medioevo dagli esponenti degli ordinamenti particolari a base territoriale – grande nobiltà e alto clero – e dai rappresentanti delle città demaniali. Alla vigilia dell'età moderna l'originaria composizione si era alterata in seguito al sensibile rafforzamento delle signorie nobiliari e all'inglobamento in esse di comunità in origine demaniali. Ne era derivato un crescente disinteresse della grande nobiltà che riusciva a difendere i propri privilegi senza ricorrere al sostegno delle Cortes ed evitare la soggezione ai sussidi da queste approvati: l'assemblea aveva finito così per essere una mera riunione di rappresentanti di città demaniali, il cui numero si era ridotto rispetto al passato e si era stabilizzato su diciotto. I sussidi – *servicios* – approvati dalle Cortes erano, allora, forme di esazione straordinaria disposta dal sovrano su città del suo patrimonio. All'esercizio dei diritti demaniali apparteneva, poi, l'imposizione del tributo sulle vendite, l'*alcabala*, entrata primaria del re, mentre l'oro delle Americhe fu destinato dalla monarchia soprattutto al ripianamento dei mutui che la corona veniva accendendo, essenzialmente per la spesa militare, sulle rendite future, tramite cartelle di debito pubblico (*juros*) o contratti con mercanti-banchieri (*asientos*).

La gestione dei beni demaniali

È proprio nel settore della gestione di tali diritti patrimoniali e demaniali che si manifestò l'incremento della burocrazia regia e l'introduzione del meccanismo della vendita delle cariche pubbliche, incremento che, insieme con l'espansione delle forze militari costituisce l'aspetto più significativo della nuova organizzazione degli uffici regi. Questi ultimi, comunque, continuarono ad attardarsi su forme tradizionali, con una struttura centrale che conservava le cariche familiari dell'antica impostazione familiare-signorile e un'articolazione periferica ancora embrionale, caratterizzata dalla lunga assenza di una divisione distrettuale che fece la sua prima e incerta apparizione solo verso la fine del secolo.

La vendita delle cariche pubbliche

Le novità vissute dalla monarchia in Castiglia non comportarono, dunque, un incremento della sua giurisdizione unitaria a scapito degli ordinamenti particolari i quali, legittimati dalla tradizione, conservarono intatti i loro contenuti. Tale situazione si ritrova negli altri regni della corona spagnola, dove il miglioramento degli uffici patrimoniali e demaniali regi fu accompagnato dal sostanziale rispetto – per tutto il XVI secolo – delle tradizionali giurisdizioni particolari e in alcuni casi – come nei Regni di Napoli e di Sicilia – fu di poco conto, se non addirittura nullo, di fronte al rinvigorismento dell'autorità locale della grande nobiltà.

Il sistema
dei consigli

Solo in parte può essere considerata espressione di un nuovo indirizzo politico volto ad accentuare il ruolo unitario del monarca l'unica novità di un qualche rilievo introdotta dalla corona spagnola nella struttura gestionale dei suoi domini: ovvero l'istituzione, nel corso del XVI secolo, dei numerosi consigli che vennero ad affiancare il sovrano, alcuni con competenze specifiche – come quelli delle Finanze e della Guerra –, altri con autorità territorialmente definita, quali i consigli di Castiglia, di Aragona, d'Italia, delle Fiandre e delle Indie. La loro competenza non si colorò di funzioni nuove rispetto a quelle tradizionalmente svolte dai consigli che nel medioevo collaboravano con i re, e si propose soltanto di suddividere per materia e per ambiti geografici l'attività consulente dei più stretti collaboratori del sovrano. Anzi, proprio tale struttura pluriconsiliare del governo regio sembra fornire un'ulteriore testimonianza dell'assenza di un definito programma regio tendente a un superamento delle istituzioni ereditate dalla monarchia iberica della prima età moderna.

Un
raggruppamento
dinastico
senza precedenti

L'instaurazione del sistema dei consigli (o sistema polisindacale) esprime, comunque, la necessità di rispondere al problema del controllo di un raggruppamento dinastico di Stati senza precedenti nella storia europea. Tale conglomerato di Stati è frutto di un'accorta politica matrimoniale. La figlia di Ferdinando d'Aragona e di Isabella di Castiglia, Giovanna, sposa infatti (1496) l'arciduca Filippo d'Asburgo, erede dei domini della più potente famiglia di sovrani tedeschi, domini che comprendevano il ducato d'Austria e altri territori in Germania, il ducato di Borgogna, acquisito per via matrimoniale, di cui facevano parte le Fiandre, una delle regioni più ricche e sviluppate d'Europa. Inoltre già con Alberto (1438-9), con Federico III (1440-93) e poi con Massimiliano (1486-1519) gli Asburgo erano stati eletti imperatori del Sacro Romano Impero.

L'Impero
di Carlo V

Il figlio di Giovanna (detta la Pazza) e di Filippo (detto il Bello), Carlo, quinto nella successione Asburgo, si ritrovava così a vario titolo a possedere vastissimi domini che spaziavano dai succitati possedimenti paterni a quelli del dominio aragonese in Italia, alla penisola iberica (escluso il Portogallo), e alle colonie castigliane nel Nuovo Mondo. A ciò si aggiunga che, seguendo le tradizioni di casa Asburgo, Carlo aspirava alla corona imperiale, la cui elezione era determinata da un organismo (Dieta) composta da sette Grandi Elettori: quattro principi laici (il margravio del Brandeburgo, il duca di Sassonia, il conte Palatino del Reno, e tre ecclesiastici (gli arcivescovi di Magonza, Treviri e Colonia).

Ottenuta (1519) attraverso non lievi contrasti l'elezione a imperatore del Sacro Romano Impero – l'altro candidato essendo Francesco I di Valois, il re di Francia –, Carlo V si trovò a combattere su più fronti: dal conflitto con la Francia per l'egemonia in Italia (cfr. la lezione XIV) a quello con il movimento protestante, al defatigante tentativo di arginare la potenza turca nel Mediterraneo e nei Balcani (cfr. la lezione VII).

La natura composita dei suoi possedimenti impediva a Carlo di ricevere finanziamenti certi e continui dalle varie componenti della monarchia. Già in occasione dell'elezione a imperatore era risultata evidente la sua dipendenza (per la dispendiosa campagna elettorale) dai finanziamenti dei mercanti-banchieri fiamminghi, genovesi e tedeschi; e soprattutto di un potente gruppo tra essi, quello dei

finanzieri di Augsburg. La mancanza di un'efficace struttura di prelievo faceva sì che anche il più potente sovrano della terra avesse bisogno di finanziare la politica attraverso prestiti a breve o medio termine, e che l'azione di un grande mercante banchiere come Jacob Fugger, poteva risultare decisiva per gli assetti politici continentali.

Inoltre, lo spostamento del baricentro della regalità nelle Fiandre (Carlo, nato a Gand risiedeva spesso a Bruxelles anche se, come i sovrani medievali, era un re itinerante) e in una corte multinazionale e poliglotta (tra i principali collaboratori dell'imperatore si trovavano fianco a fianco castigliani come Francisco de Los Cobos, fiamminghi come Nicholas Perrenot di Granvelle o italiani come Mercurino Gattinara) aveva prodotto una consistente opposizione in Valencia (movimento delle Germanías, 1519-22) e soprattutto in Castiglia, sfociata nella rivolta detta dei *Comuneros*. Si trattò di un'insurrezione delle città castigliane mortificate dall'assenza del sovrano e della corte e dall'interferenza di un centro politico lontano e giudicato permeabile a influenze estranee, disattente quando non avverse, agli interessi del regno. I *comuneros* proponevano una riforma della fiscalità, la protezione delle manifatture indigene, la rivitalizzazione del ruolo politico delle Cortes. L'aristocrazia castigliana, dopo una fase di indecisione scelse di schierarsi dalla parte dell'imperatore e le truppe imperiali e baronali finirono per avere ragione della resistenza delle città (battaglia di Villalar, 1521).

La natura di unione dinastica, e perciò occasionale, non stabile, dei possedimenti di Carlo V è messa in luce dalla sua scelta di dividerli tra i figli (1555). A Filippo II toccheranno tutti i possedimenti derivanti dall'eredità materna più le Fiandre; al fratello Ferdinando i possedimenti tradizionali di casa Asburgo e l'appoggio per la successione al titolo di imperatore. Da questo momento, anche se ancora a lungo gli Asburgo eserciteranno un'egemonia sulla scena politica europea, non vi sarà più un'unica «casa d'Austria» ma due distinte, e talvolta non perfettamente convergenti, dinastie; allo stesso tempo, con la successione di Filippo II, nascerà una monarchia chiaramente ispanizzata e con un suo centro definito, la Castiglia.

Al contrario del padre, Filippo II sarà infatti un sovrano che risiederà stabilmente in Castiglia: la città prescelta a residenza della corte, Madrid, si trasformerà rapidamente da trascurabile centro in grande capitale. «Solo Madrid è corte» recita un proverbio dell'epoca, volendo dire non solo che Madrid è l'unica corte, ma anche che la città è «solo corte», yive di essa. Si afferma così, con il regno di Filippo II, la realtà di una monarchia che pur rimanendo composita, fa leva su una nazione dominante, la Castiglia, a spese delle altre componenti territoriali, teoricamente poste su un piano di parità. Lo sta a dimostrare il favore riservato ai castigliani nella distribuzione dei posti nel sistema dei consigli, nella concessione dei privilegi regi e nell'attribuzione della carica vicereale.

A fronte di questo predominio la Castiglia si sobbarcherà, con l'aiuto delle rimesse monetarie americane, il peso della maggior parte del carico fiscale, mentre gli altri regni resisteranno spesso all'elevazione del loro contributo, trincerandosi dietro i propri privilegi e le proprie leggi. E tuttavia, malgrado ciò, Filippo II non dovrà fronteggiare, come Carlo V, alcuna rivolta nelle terre di Castiglia. Questo

La successione
dinastica:
Filippo
e Ferdinando

«Solo Madrid
è corte»

sovrano austero, chiuso in una reggia-monastero (S. Lorenzo all'Escorial) posta a poche miglia da Madrid, dedito assiduamente alla pratica di governo e alle devozioni religiose, sarà un re molto amato. Anche la scelta di porsi come campione della fede cattolica, principale baluardo contro l'espansionismo turco e l'insidiosa infiltrazione protestante, si situò infatti in linea di continuità con la tradizione castigliana della *reconquista* contro gli arabi. Non casualmente, le resistenze a questa politica di castiglianizzazione della monarchia verranno dagli altri domini iberici (rivolta d'Aragona 1591-92) e, soprattutto, dalle Fiandre (cfr. la lezione XII).

5. L'esperienza della monarchia francese

La riagggregazione
territoriale
del Regno
di Francia

Il rispetto sostanziale della complessa rete di giurisdizioni particolari che aveva caratterizzato l'età medievale si ritrovò anche nel Regno di Francia, affiancato però, anche qui, dal miglioramento della gestione dei beni patrimoniali e demaniali e da una riorganizzazione politico-amministrativa. Nella seconda metà del secolo XV la monarchia francese, dopo aver recuperato le terre conquistate dagli inglesi, era riuscita a eliminare le grandi potestà principesche ai confini del regno: il ducato di Borgogna, quello di Bretagna (che sarà definitivamente annesso alla Francia solo nel 1532) e la signoria della corona inglese – assumendo nelle proprie mani la funzione di giustizia superiore e il patrimonio demaniale. Le accresciute entrate demaniali e patrimoniali (in particolare la tassa sul sale, la *gabelle**), e soprattutto la loro stabilizzazione in un'entrata ordinaria (la *taille*), consentirono alla monarchia di affrontare i pesanti costi delle guerre d'Italia che si protrassero per tutta la prima metà del XVI secolo; ma per sostenere tale onere in maniera adeguata la corona francese dovette introdurre miglioramenti nell'organizzazione degli uffici preposti alla gestione patrimoniale e aggiungere alle entrate demaniali e signorili nuovi introiti straordinari. A questo fine fece ricorso soprattutto a tre strumenti: l'appalto della riscossione delle entrate regie, il prestito pubblico e la vendita delle cariche. Quest'ultima, in particolare, riguardò sia gli uffici della gestione demaniale e patrimoniale del sovrano, sia le magistrature, e conobbe un tale incremento da sollecitare l'istituzione di nuovi uffici e da rendere necessaria la definizione di un'articolata disciplina giuridica: attraverso la vendita delle cariche, molte delle quali avevano carattere nobilitante, si viene così creando un'aristocrazia degli uffici o *noblesse de robe*, che si affianca alla tradizionale nobiltà «di spada», la *noblesse d'épée*. Più raro fu, invece, il ricorso ai sussidi straordinari per la cui imposizione, comunque, fu costantemente rispettata la competenza tradizionale dell'assemblea degli Stati generali.

Una complessa
struttura
di «governo
misto»

Il rispetto da parte della monarchia francese degli ordinamenti particolari delle sue terre è stato da tempo evidenziato dagli studiosi, molti dei quali hanno sottolineato in particolare la continuità delle giurisdizioni locali nelle unità principesche di recente conquista e il ruolo dinamico della grande aristocrazia, gelosa custodire della propria potestà e al contempo presente nella vita del regno non solo presso la corte regia, ma anche nelle varie regioni dove il suo potere di patronato fu

spesso decisivo per l'assegnazione delle cariche regie messe in vendita. La continuità della complessa tradizione delle regioni che componevano il Regno di Francia è ben rappresentata dal mantenimento, in molte delle terre conquistate o riconquistate nel XV secolo, delle istituzioni di governo locale e di giustizia. In queste regioni continuarono a essere convocate assemblee locali che trattavano col sovrano le forme e i modi della contribuzione e le corrispettive grazie. Questa complessa struttura fu esaltata dalla dottrina giuridica, la quale per gran parte del XVI secolo celebrò la monarchia come espressione massima dell'ideale di governo misto che, secondo la cultura rinascimentale, riuniva il meglio delle classiche forme di governo (monarchia, aristocrazia e democrazia) e che quindi rispettava le giurisdizioni particolari nel quadro dell'unità regia.

Un più significativo ruolo unitario fu assunto dalla monarchia francese in occasione delle guerre di religione che turbarono il regno nella seconda metà del secolo (cfr. la lezione VI): entrambi i partiti – il cattolico e l'ugonotto – guidati da famiglie della grande nobiltà, ambirono, infatti, a controllare la potestà monarchica, nell'assunto che solo attraverso essa sarebbero riusciti a prevalere. Accanto al consueto ruolo di tutela di diritti e di ordinamenti legittimati dalla tradizione, cresceva così l'importanza di un'altra decisiva funzione dell'autorità sovrana, quella di costituire la fonte di privilegi e della cessione di giurisdizioni, sia laiche sia ecclesiastiche. Tale nuova dimensione conferiva alla potestà unitaria del sovrano un significato ben più pregnante di quello tradizionale, dato che gli ordinamenti particolari – e soprattutto le unità signorili guidate dai grandi nobili – erano sollecitati a superare la tradizionale autosufficienza che rendeva marginale e occasionale il significato dell'unità del regno, e a legarsi in maniera più diretta alla monarchia che quella unità impersonava. Questa indubbia crescita del valore dell'autorità regia per le realtà particolari, tuttavia, non sembra una novità assoluta nel quadro della storia istituzionale europea tra fine medioevo e prima età moderna: essa, infatti, sembra riprodurre, anche se con significative varianti, l'esperienza quattrocentesca di altri regni nei quali, come si è prima ricordato, la monarchia aveva assunto il ruolo di fonte di privilegi e di giurisdizioni. Un'esperienza, questa, che la monarchia francese, occupata nella lotta contro gli inglesi e nell'espansione territoriale, non aveva allora vissuto e che solo nel corso del Cinquecento cominciò a conoscere, con qualche ritardo rispetto ad altre regioni europee.

In realtà, prima del regno di Enrico IV di Borbone non si può parlare di una trasformazione della regalità e degli strumenti di governo dei Valois. L'aumento del numero degli uffici riguardava, infatti, i settori tradizionali dell'amministrazione regia – quella patrimoniale-demaniale e quella della giustizia unitaria – e non comportò il passaggio al sovrano di giurisdizioni tradizionalmente spettanti ad autorità particolari. Né possono essere giudicati strumenti di un nuovo corso istituzionale i governatori provinciali – o meglio, i luogotenenti generali e governatori – che risultavano attivi nel regno come rappresentanti del sovrano e titolari di funzioni civili e soprattutto militari. L'attenzione dei sovrani Valois era stata del resto soprattutto diretta, per tutta la prima metà del XVI secolo e fino allo scoppio delle guerre di religione (1574), alla competizione per il possesso di do-

Monarchia
e guerre
di religione

I francesi
e le guerre
d'Italia

mini dinastici e per l'egemonia europea. La spedizione del sovrano Carlo VIII in Italia, culminata nella sua nomina a re di Napoli (1495) si era conclusa con una sconfitta, ma il suo successore Luigi XII fu in grado di conquistare temporaneamente il Ducato di Milano ma non Napoli, che rimase soggetta al dominio aragonese. Gli sforzi di Francesco I, successo nel 1515 a Luigi XII, si mossero nella stessa direzione, la riconquista di Milano e possibilmente di Napoli, sul cui regno i sovrani francesi vantavano diritti di successione a seguito del dominio angioino (XIII secolo). I tentativi di Francesco I si conclusero tuttavia negativamente e la pace di Cambrai segnò la fine delle speranze francesi di mantenere un qualche stabile possesso nella penisola. La fine delle guerre d'Italia non significò tuttavia la fine delle ostilità tra Asburgo e Valois, che si spostarono sul più vasto scenario europeo. La lotta contro il re cattolico comportò allora per il re «cristianissimo» (tale era il titolo dei re di Francia) la necessità di allearsi non solo con i principi protestanti tedeschi, ma anche – con grande scandalo del mondo cattolico – con il turco.

Sconfitte esterne,
consolidamento
interno

La pace di Cateau-Cambrésis, che concludeva nel 1559 le guerre tra Asburgo e Valois, segnava per i sovrani francesi la presa d'atto dell'egemonia Asburgo. Le frontiere francesi venivano riportate ai confini del 1494, con l'eccezione di Calais e dei territori di Metz, Toul e Verdun, conquistate da Enrico II, e che erano comunque controbilanciati dalla perdita della Navarra nel 1512.

Questa politica di puntigliosa difesa dei propri diritti dinastici condotta dai Valois, se per un verso diede scarsi frutti sul piano dell'incremento territoriale, contribuì a fare della monarchia il punto di gravitazione dell'intera società francese, costruendo le fondamenta di un sistema politico-istituzionale che la difficile stagione delle guerre di religione non riuscirà ad annullare. Sarà su quelle fondamenta che Enrico IV ricostruirà, alla fine del secolo, la sua «nuova» monarchia.

6. Un teorico dell'assolutismo? Jean Bodin.

Bodin:
sovranità regia
e ambiti
istituzionali

Se in sostanza l'analisi dello sviluppo statale francese nel XVI secolo non autorizza l'idea dell'affermarsi precoce di una prassi assolutistica, rimane aperto il problema del significato della più prestigiosa teorizzazione del ruolo del monarca, quella contenuta nell'opera di Jean Bodin, *Le six livres de la République* (1576-96).

Stando all'interpretazione più diffusa, Bodin avrebbe formulato per primo la teoria della «sovranità», cioè del monopolio regio del superiore potere pubblico: il re in quanto *legibus solutus* non avrebbe avuto alcun obbligo di rispettare il diritto dei suoi sudditi, con la sola eccezione delle leggi fondamentali del regno, del diritto divino e di quello naturale, avrebbe avuto il pieno governo della comunità e sarebbe stato fonte primaria di diritto per quest'ultima in virtù della potestà legislativa che solo a lui era riconosciuta e che, di conseguenza, costituiva il tratto essenziale della sua autorità. Bodin sarebbe perciò il teorico di una potestà assoluta e centralizzata del re, una potestà che legittimava ogni iniziativa di questo diretta a impadronirsi di giurisdizioni degli ordinamenti particolari; una potestà assoluta

e centralizzata che in Francia andava rapidamente maturando nella seconda metà del secolo XVI e che negli altri regni costituiva l'obiettivo naturale della corona.

Tale interpretazione della dottrina di Bodin è da tempo oggetto di revisione. Studiosi come Pierre Mesnard nel 1969, Ralph R. Giesey nel 1975 e Simone Goyard-Fabre nel 1989 hanno sollevato seri dubbi sulla liceità di attribuire al giurista cinquecentesco la paternità di una tesi assolutistica. E in effetti il suo discorso appare ben più complesso e non del tutto scevro da legami con la dottrina giuridica del passato. Secondo Bodin, infatti, la società si articola in numerosi *ménages*, ambiti giurisdizionali che vanno da quello minimo del padre di famiglia a quello massimo del re nel suo regno. Tale idea sembra riecheggiare la tesi espressa due secoli prima dal grande giurista italiano Bartolo da Sassoferrato, il quale, per legittimare la potestà normativa dei Comuni, aveva affermato che nella società esistevano numerose *jurisdictiones*, da quella più bassa del *dominus fundi* a quella massima dell'imperatore: ciascuna di dette *jurisdictiones* trovava la propria legittimazione in se stessa e nella tradizione, cioè nella sua rispondenza a bisogni concreti delle comunità; ciascuna di loro prevedeva nel titolare un potere di comando, di giustizia e di normazione. Al pari delle *jurisdictiones* bartoliane, i *ménages* bodiniani trovano in sé la propria legittimazione – non dipendono perciò dalla concessione del re – e prevedono governo, giurisdizione e normazione. E al pari delle *jurisdictiones*, i *ménages* non si distinguono tra loro per contenuto, ma solo per ampiezza: quello del re è il più ampio del regno e comprende tutti gli abitanti. Non solo. Mentre le funzioni di giustizia e di governo del monarca sono limitate da quelle degli altri *ménages*, la sua potestà normativa non soffre limiti: essa si differenzia da quella dei titolari minori proprio perché riguarda la generalità della popolazione. La legge del monarca, infatti, è vincolante per tutti, senza eccezione. La produzione di leggi generali, allora, costituisce il tratto caratteristico ed esclusivo dell'autorità monarchica.

Se tale lettura del pensiero di Bodin fosse esatta, ne deriverebbe che il monarca sarebbe tenuto a rispettare il contenuto degli ordinamenti particolari a fondamento dei quali si trova la medesima tradizione che legittima il suo potere. Ma una tale conclusione contrasterebbe con l'accezione correntemente attribuita dalla storiografia all'espressione *legibus solutus* usata per il re dallo stesso Bodin. In realtà, il problema della *legibus solutio* del principe era stata discussa sia dai giuristi del tardo Impero romano, sia dai giuristi medievali e tutti lo avevano correttamente definito nel rapporto tra il principe e una delle fonti del diritto, la legge appunto, non già in quello tra il principe stesso e il diritto. In altri termini, si trattava di capire se il principe fosse tenuto a rispettare la volontà normativa dei suoi predecessori o fosse libero (*solutus*) da tale dovere. Nessuno mai si pose il quesito se il principe, la cui autorità era nata proprio per tutelare il diritto vigente, fosse libero dal dovere di rispettare tale diritto: il principe che violava il diritto perdeva infatti – era opinione comune – la natura di principe e diventava tiranno.

Riportata in questi termini, la definizione di Bodin assume ben chiari contorni ed è conciliabile con la lettura pluralistica del suo pensiero: il monarca che, unico nel suo regno, ha l'autorità di promulgare norme valide per tutti gli abitanti di questo,

Centralismo
«assoluto»
e rispetto
del pluralismo
istituzionale

non è tenuto a seguire le leggi dei suoi predecessori e ha, di conseguenza, libera e piena potestà di partecipare con le sue leggi all'evoluzione del diritto del regno. La questione, però, non riguarda la pluralità dei diritti vigenti nel regno, la pluralità dei *ménages*, la cui esistenza e i cui contenuti il sovrano non può toccare. La continuità del pluralismo medievale nei regni europei del Cinquecento non troverebbe, allora, contraddizione alcuna nella teoria di Bodin: anzi vi troverebbe conferma e conforto.

7. Germania e Inghilterra.

Gli Stati territoriali tedeschi e il rafforzamento dell'autorità del principe

Anche negli Stati territoriali tedeschi la questione religiosa e la minaccia militare conferirono nuova autorità al principe. Nei territori che aderirono alla Riforma protestante quest'ultimo assunse un ruolo centrale per la difesa della nuova fede, mentre in quelli rimasti fedeli alla Chiesa romana costituì il braccio temporale contro la penetrazione delle correnti riformate. Nei domini asburgici, poi, la monarchia accrebbe la sua tradizionale funzione militare non soltanto nel quadro dell'attuazione della politica europea della dinastia, ma anche quale autorità indispensabile per coordinare la difesa del territorio di fronte alla crescente minaccia turca, sempre più forte nei Balcani. Il nuovo carattere dell'autorità principesca si manifestò soprattutto nel miglioramento della gestione dei diritti patrimoniali e demaniali, un miglioramento reso indispensabile dalla necessità di far fronte alle accresciute spese militari e gestionali. Tuttavia la struttura degli uffici del principe non sembra superare la forma domestica della tradizione, con un consiglio di corte (*Hofrat*) al centro, a volte articolato in, o affiancato da, consigli specifici per singole materie, e una rete di agenti signorili nelle regioni del principato. Si tratta di una prima struttura burocratica, della quale i principi chiamarono a far parte anche esperti, scelti tra gli addottorati nelle varie università tedesche: a differenza di quanto accadeva in Spagna e soprattutto in Francia, gli uffici non furono però messi in vendita e quindi non divennero parte del patrimonio dei loro titolari.

L'accresciuto rilievo dell'autorità del principe si sposò, comunque, con la continuità dei tradizionali poteri delle rappresentanze corporate e dei ceti. Sin dalla metà del secolo XV aveva iniziato a riunirsi intorno al principe in ogni Stato territoriale un'assemblea di rappresentanti, il *Landtag*, corte di giustizia competente a giudicare dei *gravamina*, le lamentele presentate dalle comunità contro la violazione dei diritti. Il *Landtag* era competente a discutere dell'introduzione anche di sussidi straordinari, sicché nel corso del XVI secolo esso venne ampliando ed estendendo le sue funzioni.

L'Inghilterra e la crescita dell'autorità regia

Crescita dell'autorità unitaria della corona unita con la continuità degli ordinamenti particolari e consolidamento della tradizionale funzione dell'assemblea parlamentare troviamo, infine, anche in Inghilterra. La riforma anglicana, spezzando i legami con Roma, rafforzò in maniera definitiva il ruolo di capo della Chiesa del regno che il monarca inglese aveva già gestito con molta libertà anche nel medioevo. E soprattutto arricchì il patrimonio regio, insieme a quello della grande nobiltà fedele al sovrano, con le terre che costituivano i benefici ecclesiastici. La monarchia, che già nel medioevo aveva esercitato con continuità ed efficienza i propri di-

ritti demaniali e le proprie funzioni unitarie e si era dotata a questi fini di agenti signorili, di corti di giustizia centrali e di una diffusa rete di giudici locali, poté allora contare su un incremento di entrate per l'espletamento della sua potestà. L'ampio organico delle corti di giustizia centrali fu allora arricchito dalla formazione della Corte delle richieste (*Court of requests*), competente per le lamentele dei soggetti più poveri, della Corte degli incrementi (*Court of augmentations*), con autorità sulle questioni connesse con la confisca dei benefici ecclesiastici, e della Corte della Camera stellata (*Court of Star Chamber*), riunione del Consiglio privato del re con specifiche competenze in campo penale. Gli uffici regi continuarono a essere in gran parte di proprietà del loro titolare, anche se già Enrico VIII escluse alcuni uffici di nuova istituzione dal regime patrimoniale e il Parlamento, soprattutto nella seconda metà del secolo, introdusse limitazioni alla vendita delle cariche.

Una cooperazione tra re e Parlamento

La monarchia inglese, comunque, non intervenne sui diritti particolari delle comunità e delle signorie e rispettò costantemente la tradizionale autorità giurisdizionale del Parlamento, suprema corte di giustizia del regno nella quale il re, circondato dalle sue corti, dagli esponenti degli ordinamenti patrimoniali (i lords laici ed ecclesiastici) e dai rappresentanti dell'ordinamento generale degli abitanti del regno inviati dalle contee, giudicava delle vertenze riguardanti il rispetto di detti ordinamenti. La costante partecipazione del Parlamento alle deliberazioni concernenti la riforma anglicana e le sue conseguenze temporali si spiega proprio per la competenza giurisdizionale dell'assemblea che era chiamata a decidere sulla trasformazione dell'ordinamento ecclesiastico e sulle conseguenze che ne derivavano per l'intero assetto politico-istituzionale del regno. Di modo che la sensibile evoluzione vissuta dal diritto e dal sistema istituzionale inglese nel Cinquecento fu coordinata alla tradizione della cooperazione tra il re e il Parlamento.

Le nuove compagnie commerciali inglesi: nuovi privilegi e nuove autonomie

Anche nel regno inglese, dunque, nel secolo XVI continuarono a funzionare istituzioni e meccanismi istituzionali che operavano già nel medioevo. Appare opportuno segnalare, comunque, qualche novità che aprì alla monarchia inedite prospettive. Negli ultimi decenni del secolo XVI anche il regno inglese cominciò a interessarsi alle nuove vie di commercio oceaniche per le quali erano indispensabili mezzi tecnici e capacità umane ben più complessi di quelli usati nel medioevo per il traffico commerciale con il Continente. Per il traffico atlantico non erano adatte certamente le imbarcazioni che si limitavano ad attraversare la Manica; né lo era l'organizzazione delle gilde mercantili cittadine che per tradizione antica godevano del monopolio del commercio. Fu allora la monarchia a prendere l'iniziativa, organizzando compagnie commerciali che anticipano le società per azioni e destinando loro fondi tratti dalle rendite regie, cui si unì — ma in misura ben minore — il capitale della grande aristocrazia: e a tali compagnie la corona concesse il diritto di commerciare e di stanziarsi nelle terre del nuovo mondo, un diritto indispensabile per operare. Così la monarchia, che già alla fine del medioevo si era affermata come fonte di giurisdizioni richieste dalla grande nobiltà per incrementare le proprie rendite, si presentava ora anche come indispensabile fonte di privilegi per le nuove compagnie mercantili. Il suo ruolo unitario acquistava, in tal modo, una nuova dimensione.

8. Conclusioni.

Una persistente
dialettica
istituzionale

Nei regni considerati dalla tradizione storiografica come gli esempi più illustri della formazione dello Stato moderno, dunque, per buona parte del XVI secolo non si rilevano sensibili novità rispetto al passato medievale. Non si osserva, cioè, un'accresciuta pretesa monarchica di assorbimento di competenze e giurisdizioni assegnate dalla tradizione agli ordinamenti particolari. E ancora più sensibile risulta la continuità del pluralismo medievale nei regni nei quali continuò a mancare un significativo ruolo del potere unitario del re, come negli Stati italiani e nei regni dell'Europa orientale. In qualche caso il significato degli ordinamenti particolari risulta addirittura accresciuto rispetto al passato e l'autorità monarchica vide addirittura restringersi le sue competenze.

In via generale proseguì la dialettica istituzionale del medioevo, una dialettica cui parteciparono tutti gli ordinamenti particolari del passato. I termini in cui si dipanò tale dialettica furono certamente diversi da quelli che si erano sviluppati nel tardo medioevo, perché diverse erano, dopo la Riforma, l'apertura delle vie di comunicazione atlantiche e lo scoppio dei conflitti tra le grandi dinastie europee, la situazione economica generale e la realtà politico-militare del continente. Ma tale diversità non comportò sostanziali modifiche del quadro istituzionale: gli ordinamenti particolari continuarono a costituire in ciascun regno il perno della vita sociale e l'unità monarchica si sostanziò, come in passato, della potestà di tutelarli e di arricchirli con nuove giurisdizioni.

Nell'alveo
della tradizione
medievale

Mettendo, allora, da parte le costruzioni storiografiche dell'indirizzo «statualistico» e l'idea di una dottrina cinquecentesca precoce teorizzatrice della «sovranità» monarchica, possiamo concludere che l'evoluzione istituzionale dei regni europei nella prima età moderna avvenne nell'alveo della tradizione dello Stato tardomedievale, senza salti di qualità sul piano della centralizzazione e dell'omogeneizzazione normativa. Ciò che si verificò fu il rafforzamento del ruolo unitario e degli apparati di alcune grandi monarchie: è attorno a esse e alle loro politiche che si vennero lentamente coagulando i primi germi di un sentimento di identità nazionale. L'assolutismo, invece, era ancora di là da venire.

Testi citati e opere di riferimento

Anderson, P., *Lo Stato assoluto*, Milano 1980.
Astuti, G., *La formazione dello Stato moderno in Italia*, Torino 1967.
Beceiro Pita, I., *Los estados senorales como estructura de poder en la Castilla del siglo XV*, in *Realidad e imagenes del poder. España a fines de la Edad Media*, a cura di A. Rucquoi, Valladolid 1988, pp. 293-323.
Brunner, O., *Terra e potere*, a cura di P. Schiera, Milano 1983.

Caravale, M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994.
Chabod, *Scritti sul Rinascimento*, Torino 1967.
Chittolini, G., *Il «privato», il «pubblico», lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 553-89.
Coulet, N. - Genet, J.-P. (a cura di), *L'Etat moderne: le droit, l'espace et les formes de l'Etat*, Paris 1990.